

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DELLE
AMMINISTRAZIONI RESISTENTI**

(Tar Lazio-Roma, Sez. Terza Bis, Ordinanza n. 11498/2022 REG. PROV. COLL., depositata il 06/09/2022; Ricorso n. 2025/2022 REG. RIC.).

Si rende noto che con ordinanza depositata il 06/09/2022, il Tar Lazio-Roma, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti *“dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata”* disponendo la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

T.A.R. LAZIO-ROMA-SEZIONE III-BIS; N. 2025/2022 REG. RIC.;

2) Parti ricorrenti ed Amministrazioni intimare:

Ricorrenti: Vincenza Gerarda Mangano, Lelli Isabella, Bruna Matricardi, Maria Rita Marzufero, Cristina Ferroni, Alessandra Lepretti, Riccardo Spurio, Bellardita Giuseppa, Santucci Emanuele e Montuori Erika

Resistenti: Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Lazio

3) Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi del ricorso

Provvedimenti impugnati:

- Procedura concorsuale e graduatoria pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale – Ufficio IV il 23.12.2021 con protocollo n. 49269 riportante in ordine alfabetico i candidati che risultano avere superato le prove scritte della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 510) – afferenti alla classe di concorso A049.
- Diniego di accesso agli atti del 31.1.2021 con conseguente dichiarazione di illegittimità ed annullamento dello stesso ed accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso agli atti.
- Di ogni altro atto conseguente e presupposto.
- Con MOTIVI AGGIUNTI: quale atto presupposto della graduatoria impugnata e comunque per quanto possa occorrere della nomina della commissione giudicatrice e nello

specifico della nomina del commissario, Stefania Maietti, di ogni atto concorsuale dallo stesso partecipato e sottoscritto e, comunque, quali anche i verbali delle operazioni di correzione e valutazione degli elaborati del 25.11.2021, del 26.11.2021, del 2.12.2021, del 10.12.2021, del 14.12.2021 e 14.12.2021, le valutazioni stesse e la comunicazione prot. 27881 del 22.7.22 con la quale è stato consentito l'accesso agli atti parziale e negato l'accesso agli atti non comunicati.

Sunto dei motivi del ricorso:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, INCONGRUENZA.

La commissione nominata prima dell'espletamento della prova scritta non comprendeva tutti i membri che ne avrebbero dovuto fare parte. Infatti, il 21.10.20 con decreto 1210 erano stati nominati il Presidente, due commissari ed il segretario e mancava il componente aggregato, che veniva nominato solo il 18.4.21 con decreto n. 146.

Pertanto, al momento dell'espletamento della prova scritta la commissione non era completa. La commissione è stata completata solo il 18.4.21 anche con la conseguenza che la commissione che ha corretto gli elaborati è stata diversa dalla commissione presente alle prove scritte.

Pertanto la procedura concorsuale e la graduatoria pubblicata sono illegittime per violazione della normativa indicata e la medesima violazione rende la procedura e la conseguente graduatoria pubblicata illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo della violazione di norme interne e per incongruenza.

2) VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. 9.5.94 n. 487, D.L. 29.10.19 n. 126 art. 1, comma 11 e Decreto Dipartimentale Ministero Istruzione n. 510 del 24.8.20 e n. 783 del 10.7.20) ED ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DI NORME INTERNE, DEL BANDO ED INCONGRUENZA.

In mancanza di accesso agli atti si è dedotto che solo la visione e l'estrazione di copia o l'ordine di produzione in giudizio degli atti richiesti con l'accesso agli atti avrebbe dato la possibilità di accertare il possesso dei requisiti indicati nel bando e nei decreti dipartimentali per i membri della commissione.

Il mancato possesso dei requisiti previsti avrebbe costituito violazione della legge che ha autorizzato l'indizione della procedura concorsuale e che ha dettato le norme particolari di svolgimento della procedura stessa. La violazione di norme di autoregolamentazione della procedura selettiva avrebbe reso la procedura stessa illegittima anche per eccesso di potere per violazione di norme interne e per incongruenza.

3) ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO, PER IRRAGIONevolezza ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

La procedura concorsuale per la parte che ha riguardato la signora Lepretti è illegittima per eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento. L'insegnante Lepretti non è stata messa nelle medesime condizioni di fatto degli altri candidati. Questi ultimi hanno avuto a disposizione tutto il tempo degli 80 minuti previsti dalla prova concentrandosi solo sul contenuto della prova. Diversamente da loro la signora Lepretti ha speso 60 minuti della prova a capire perché quello che scriveva sulla tastiera non corrispondeva a quanto visualizzava sul computer, a chiamare gli assistenti per capire cosa succedesse e di farsi sostituire la tastiera. La prova svolta dalla stessa non è stata certamente effettuata nelle medesime condizioni degli altri candidati e per tale motivo la sua procedura deve essere annullata per eccesso di potere e disparità di trattamento parimenti alla sua esclusione dalla graduatoria in quanto il punteggio

dalla stessa ottenuto è viziato dalla mancanza di tempo e di condizioni ottimali per lo svolgimento della stessa.

- **IMPUGNAZIONE DINIEGO ACCESSO AGLI ATTI AI SENSI DELL'ART. 116 c.p.a.**

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio non ha consentito ai ricorrenti la visione e l'estrazione di copia dei verbali di nomina dei componenti e dei supplenti delle commissioni dei curriculum e delle professionalità dei componenti le commissioni, il verbale della prova scritta tenutasi presso l'istituto Einstein di Roma e gli elaborati delle prove sostenute da ognuno con relative valutazioni e criteri di valutazione richiesta il 31.12.21. La visione e l'estrazione delle copie era stata chiesta al fine di verificare la regolarità formale delle prove svolte avendo i richiedenti partecipato al concorso indicato e non avendo superato la prova. Solo a seguito della visione dei predetti documenti i ricorrenti avrebbero potuto valutare se la loro non ammissione alla graduatoria era stata assunta a seguito di un concorso tenutosi regolarmente rispettando le norme particolari dettate dal bando e se, pertanto, la loro non ammissione fosse legittima.

Sunto dei motivi aggiunti

L'esame del curriculum vitae del commissario, Stefania Maietti, ha evidenziato la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 9 del Bando (DD n. 510/20). Quest'ultimo infatti disponeva che i commissari dovessero essere *“docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso”*. La commissaria Maietti non è docente di ruolo da cinque anni nella specifica classe di concorso (A049) ma docente di ruolo dal 2013 con servizio prestato su tipologia di posto del sostegno e non nella specifica classe di concorso. La commissaria Maietti non possiede neppure i requisiti che l'art. 11 dei D.D. 510/20 e 783/20 hanno previsto nel caso di impossibilità di reperire i commissari.

In assenza dei requisiti di cui agli artt 9 e 11 del D.D. n. 510/20 e 783/10 relativamente alla commissaria la procedura concorsuale straordinaria è illegittima per violazione delle norme indicate nel capitolo del motivo di censura e nel capitolo 2 del ricorso principale.

Tale violazione di norme di autoregolamentazione della procedura selettiva rende la procedura stessa illegittima anche per eccesso di potere per violazione di norme interne, per incongruenza, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità.

4)Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti inseriti nella graduatoria impugnata pubblicata dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale – Ufficio IV il 23.12.2021 con protocollo n. 49269 per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – afferenti alla classe di concorso A049.

- 5) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito e quindi attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento nella seconda sottosezione “Ricerche - Ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Tar Lazio -Roma” della sezione TAR;

6) Indicazione numero ordinanza

Con ordinanza del 06/09/2022, n. 11498/2022 REG. PROV. COLL, il Tar Lazio-Roma, ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso n. 2025/2022 REG. RIC nonché dei motivi aggiunti.

Si allegano: Ricorso, Motivi aggiunti e Ordinanza n. 11498/2022.

Ascoli Piceno, 9 settembre 2022

Avv. Maria Antonietta Cataldi